



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRTATA

Provincia di Teramo

REP.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO d’incarico professionale: ORDINANZA DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 33 DEL 11/07/2017

– AFFIDAMENTO DEI servizi di architettura e ingegneria consistenti nella

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E

CONTABILITÀ LAVORI relativi all’intervento di “Miglioramento sismico

dell’edificio scolastico scuola primaria – Plesso vecchio capoluogo sito in piazza

Benedetto Croce”.

CUP: F16J17000580002 - CIG:

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L’anno duemilaventuno il giorno _____, del mese di _____, in Sant’Egidio alla Vibrata

(TE), presso l’Ufficio Segreteria della sede Comunale.

Innanzi a me, dott. Tommaso Angelini, Segretario Comunale del Comune di Sant’Egidio

alla Vibrata, autorizzalo al rogito di atti e contratti, nell’interesse del Comune, a termini

dell’art.97, comma 4, lett.c) del D.Lgs 18.08.200, n.267, sono comparsi i signori:

- **Arch. Stefano Lo Parco**, nato ad Ascoli Piceno, il 11.08.1967, che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della

Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA 00196900674 che rappresenta nella sua qualità

di Dirigente dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio, giusto Decreto Sindacale n.8 del

07/09/2020 Prot.10192 di seguito nel presente atto denominato “ Ente Committente”;

- l'ing./arch. _____, nato a _____ () il

_____, residente a _____ in

Via/Piazza _____ n. _____ e con studio tecnico in

_____ () alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale

_____ e PIVA _____, nella sua qualità di

(libero professionista singolo ovvero

capogruppo/mandatario dell'R.T.P costituito da _____, come da atto di

costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio

_____, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il

proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente

“Professionista”)

PREMESSO che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 33

dell'undici (11) luglio (07) duemila diciassette (2017), recante *“Approvazione del*

programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data

dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per

evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del

contributo relativo alle spese tecniche” è stato approvato il piano per la ricostruzione

degli edifici scolastici danneggiati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle*

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (di seguito anche solo *“DL 189/16”*);

- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza sostituito poi dall'Allegato 2 dell'Ordinanza n.

56 del 10 maggio 2018 - risulta inserita l'opera pubblica in epigrafe indicata;

- con Determinazione n. 40 del 05/06/2018 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma

2016 – Area – Ricostruzione pubblica e vigilanza – Edilizia Scolastica, di rettifica della

Determinazione n. 2 del 23/08/2017, definiva l'importo relativo all'intervento di

MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA –

Plesso Vecchio Capoluogo sito in Piazza Benedetto Croce – CAPOLUOGO del

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, per un importo pari ad € 1.800.630,00;

- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da

trasmettere all'USR-Abruzzo per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente,

per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate

dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e

s.m.i. (di seguito anche solo "codice");

- con DGC n. 96 del 18/10/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed

economica dell'intervento in oggetto;

- con nota Prot. n. 0097487/20 del 09.04.2020, assunta al protocollo dell'Ente al n.4594

del 10.04.2020, il l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 ha trasmesso il Nulla

Osta al proseguo dell'attività di progettazione;

- con determina n. (R.G. n.) del, vista la nota

acquisita al protocollo comunale al n. del, con cui l'Ufficio Speciale per la

Ricostruzione – Abruzzo – Sisma 2016, ha trasmesso il parere favorevole di legittimità

rilasciato dall'ANAC (prot. del), è stata avviata la procedura per

l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria mediante apposita

indagine di mercato per l'individuazione di 10 (dieci) operatori economici iscritti

nell'elenco speciale di cui all'art. 34 dello stesso DL 189/2016 da invitare alla

successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma

2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189;

- con determinazione del n. (Reg. Gen. n.) del

....., si determinava di avviare una procedura selettiva l'individuazione del

contraente per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica - Ambiente - Territorio n. del

..... il servizi oin oggetto è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace per un

importo contrattuale di € oltre CNPAIA e IVA di legge, giusto ribasso

percentuale del% sull'importo a base di gara, al Professionista/

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/ consorzio ecc.

..... con sede

.....(.....), Cod. Fisc. e P.IVA

....., con sede (.....) in

..... C. F. P..... e P.IVA (.....);

- con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e

altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e

31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81 e s.m.i, relativi all'intervento **“Miglioramento sismico dell'edificio**

scolastico scuola primaria – Plesso vecchio capoluogo sito in piazza Benedetto

Croce”;

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fase di progettazione (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice)

2.1 Progettazione definitiva;

2.2 Progettazione esecutiva, compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (art.91 D.Lgs. 81/2008);

Fase di esecuzione

2.3 DL - Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo;

2.4 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art.92 D.Lgs. 81/2008)

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (**Sezione A**). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a. deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b. ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c. controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d. deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al

responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 78 del 23/05/2019 del Commissario Straordinario.

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a. conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b. consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

c. La prestazione di Direzione dei Lavori deve comprendere tutte le funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto nonché le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'artt. 111 c.1-2 del codice.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario

per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e

indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad

eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente

committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento

degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che

competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e

cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare,

con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti

designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in

caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito

della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme

speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le

Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate

e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata

dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e

previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere,

oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione

all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL

189/16.

6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio

dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti -

apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla

Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati

all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai

sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le

violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e

gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per

tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta

modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai

legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti

del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in

Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2

comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del

presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa

nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale

allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano

dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la

predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza

ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la

conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono.

L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola

che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi. **(desumibile da artt. 23, comma 12 e 26, comma 3 del Codice)**

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il professionista, coordinatore per la progettazione:

a. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1

del D.Lgs n.81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati

nell'allegato XV allo stesso D.Lgs;

b. predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti

sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della

prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo

conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE

26 maggio 1993;

c. coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 de

D.Lgs. n.81/2008.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

a. che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto,

rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e

quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati

nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b. non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo

1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e

ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50

del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei

servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a. produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto

connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un

numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato,

a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole

spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono

essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità

giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b. a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in

formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

c. a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30

(trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in

almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla

precedente lettera b);

d. a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30

(trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e

aggiornati del fascicolo informativo di cui alla lettera b) del precedente articolo, in

almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla

precedente lettera b).

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare

periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice

richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano

opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a

riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi

indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o

dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in

giorni solari consecutivi e sono così determinati:

Progettazione: giorni complessivi n. 75

a. Progettazione definitiva: giorni n. 45;

b. Progettazione esecutiva: giorni n. 30.

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. Ove non siano stabiliti termini più brevi, il termine generale per l'effettuazione delle prestazioni è di 30 (trenta) giorni. In ogni caso tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività.

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o

dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 8. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- a. in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- b. in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie

all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art.7.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per

l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla

loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni

possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli

elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati

o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure

connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia

personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente

committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente

qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere

nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati

personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che

si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati

dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo

stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi

espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art.

2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo

oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente

impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a. violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
- b. revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f. violazione della disciplina del subappalto;
- g. sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Abruzzo. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere al professionista entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della

garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU UFAEPE, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____ . Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre

subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di € _____, pari al _____ % dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura (*da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all'emanazione del nuovo decreto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16*).

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente _____ dichiarazione della _____ compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € _____ (_____ milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

Il subappalto è ammesso nell'ambito della terna di soggetti indicata in sede di offerta.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contrattanti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 15. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente

disciplinare sarà competente il Foro di Teramo. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente

contratto presso _____, all'indirizzo

_____ . Qualunque comunicazione

effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta

dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento

fra le varie prestazioni integrate l'Arch. /Ing. / _____, in

qualità di _____ ;

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto

tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto

l'Arch. /Ing. / _____, in qualità di

_____ ;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi

rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al

Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista

intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e

indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono

comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,

anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.*

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità

sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Articolo 20 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Articolo 21 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto, prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, il Professionista viene nominato dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

E richiesto io Segretario Comunale ho compilato e ricevuto il presente atto, articolato su sedici facciate in formato PDF/A. E' stato scritto da persona di mia fiducia e da me Segretario Comunale letto ai Componenti mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici.

I Componenti, da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo firmano digitalmente alle ore .

Io Segretario Comunale, verificate le firme digitali così apposte, firmo digitalmente a mia volta il presente atto ed il relativo allegato, in presenza dei Componenti medesimi.

Il Rappresentante del Committente

(Arch. Stefano Lo Parco)

Il Professionista

(_____)

Il Segretario Comunale

(Dott. Tommaso Angelini)